

**COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**  
**Provincia di Padova**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE  
DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “Francato Federico – Ometto Adriano” e Impianto  
sportivo in via della Rimembranza sito in località Cavino  
C.I.G.**

L’anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede Comunale in Via Canonica n. 4.

**TRA**

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche, rappresentato dal Responsabile del Settore V – Tecnico – Lavori pubblici – manutenzioni – patrimonio, Geom. Menato Giuseppe, nato a Camposampiero (PD) il 24.11.1962, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome e per conto del Comune di San Giorgio delle Pertiche, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000 ed in ottemperanza al decreto Sindacale n. 17 del 17 luglio 2023,

**E**

la Società/Associazione Sportiva \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Cod.Fiscale/P.Iva \_\_\_\_\_ rappresentata dal signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_ che agisce nella sua qualità di Presidente dell’Associazione medesima presso la cui sede, agli effetti della presente, risiede e a ciò espressamente autorizzato, di seguito nominata per brevità “concessionario”

**PREMESSO**

- ✓ che l’art. 6 del d.l.vo n. 38 del 28.02.2021 disciplina le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, stabilendo che ove l’Ente non intenda gestirli direttamente, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. L’affidamento è disposto nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti;
- ✓ che il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha nella sua disponibilità gli impianti sportivi “Francato Federico – Ometto Adriano”, compresi tra via Buson e via Zuanon, e l’impianto sportivo sito in via della Rimembranza in località Cavino, che – nell’impossibilità della gestione diretta - intende affidare in concessione, al fine di dare rispondenza alle richieste dell’utenza sportiva presente nel territorio;
- ✓ che con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ... si dava mandato agli uffici competenti di procedere all’affidamento della gestione degli impianti in oggetto previo

esperimento di procedura negoziata rivolta alle associazioni sportive individuate a seguito di avviso pubblico, visto anche il “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 in data 28.06.2016, per quanto applicabile;

- ✓ che all’esito della procedura di cui sopra è risultato affidatario il concessionario sopra indicato, come da determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge tra le parti, ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 - STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE E USO**

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche affida al concessionario come sopra rappresentato, che accetta, la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi “Francato Federico – Ometto Adriano”, compresi tra via Buson e via Zuanon, nonché l’impianto sportivo sito in via della Rimembranza in località Cavino, alle condizioni tutte ivi contenute e nell’avviso pubblico prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nell’invito in atti prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che il Concessionario dichiara di ben conoscere anche se non materialmente qui allegati, così composti :

##### **Impianto calcio San Giorgio:**

- Campo da calcio “A” con tribune coperte;
- Campo da calcio “B” con tribune scoperte metalliche;
- Blocco spogliatoio e servizi pertinenza;
- Campo da allenamento per il calcio, non regolamentare, con parziale impianto di illuminazione;
- Aree verdi interne ed esterne alla recinzione di pertinenza;
- Area parcheggio riservato lato via Buson;

##### **Impianto pattinaggio San Giorgio:**

- Pista scoperta regolamentare, completa di impianto di illuminazione a led;
- Blocco spogliatoio, locale destinato a bar (previa richiesta di specifica autorizzazione relativa alla somministrazione di cibi/bevande) e servizi di pertinenza;
- Aree verdi di pertinenza;

##### **Impianto sportivo in via della Rimembranza sito in località Cavino:**

- Campo da calcio per allenamenti con impianto di illuminazione, privo di tribune per il pubblico;
- Blocco spogliatoi e servizi di pertinenza;
- Area di parcheggio interna pavimentata e dedicata;

Inoltre fanno parte delle strutture sportiva gli impianti tecnologici di pertinenza, vani accessori delle strutture in oggetto e tutte le attrezzature evidenziate nella planimetria allegata e secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

Gli impianti sono censiti presso l’Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati come segue:

- Impianto di San Giorgio delle Pertiche via Zuanon/Buson:  
Comune di San Giorgio delle Pertiche foglio 12 mappale 674; L'area degli impianti è di mq. 57.600 esclusa area di parcheggio sud di via Zuanon.

- Impianto di via della Rimembranza in frazione di Cavino:  
Comune di San Giorgio delle Pertiche foglio 11 mappale 1345; L'area degli impianti è di mq. 8.200 esclusa area di parcheggio nord lungo via della Rimembranza.

Tali strutture - impianti sportivi e attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, che li prende in consegna. Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l'elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d'uso. Il concessionario dà atto che la struttura sportiva sopra individuata consente lo svolgimento dei servizi cui è destinata, essendo dotata di tutta l'impiantistica e delle attrezzature necessarie allo scopo.

L'Amministrazione comunale fornisce alla Associazione Sportiva concessionaria copia delle chiavi necessarie all'accesso dell'impianto. È fatto divieto di duplicare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori dell'impianto, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

Il pattinodromo presso gli impianti sportivi "Francato Federico - Ometto Adriano" (pista di pattinaggio ed i relativi spogliatoi, con esclusione del locale bar e dei locali accessori) è gravato fino alla data del 31.07.2027, da una destinazione d'uso a favore dell'A.S.D. Skating Club Pertichese, secondo le modalità stabilite nella convenzione registro scritture private n. 43/2021 in data 30.12.2021, allegata al presente atto.

Per gestione si intende l'utilizzo, la custodia, la vigilanza, la pulizia, la manutenzione ordinaria con attrezzature e mezzi propri, il pagamento delle utenze e consumi in genere, gli oneri fiscali ed assicurazioni, il personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione, i rimborsi spese per l'eventuale attività di volontariato, la gestione dell'uso dell'impianto secondo tutto quanto disciplinato in convenzione.

## **ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE, FACOLTA' DI RINNOVO E MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE**

La durata della concessione è stabilita in **4 (quattro) anni** sportivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione al **30 giugno 2028** e non è rinnovabile.

È vietata la cessione a terzi della gestione.

## **ART. 3 - SCOPO DELLA CONVENZIONE**

Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento delle strutture/impianti sportivi indicati, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

L'uso dell'impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi e

trasparenti, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato e/o che l'impianto può funzionalmente e logisticamente ospitare.

La finalità prioritaria della Convenzione è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare alle fasce giovanili, agli anziani ed ai portatori di handicap.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

- ✓ ricercare la massima qualità nella conduzione della struttura e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi e della salvaguardia degli impianti;
- ✓ garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività, nel rispetto degli standard tariffari massimi previsti o approvati dall'Amministrazione Comunale per l'uso degli impianti, da diversificarsi eventualmente per tipologia di utenza;
- ✓ mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale tramite specifici progetti.

#### **ART. 4 – MODALITA' D'USO E DI ACCESSO ALLA STRUTTURA (PIANO DI UTILIZZO E CONDUZIONE TECNICA)**

L'utilizzo della struttura sportiva comunale si ispira al principio del libero accesso, a favore della generalità dei cittadini del Comune di San Giorgio delle Pertiche. L'uso da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla Società Stessa, tenendo fermi i fini di promozione sociale e i criteri di priorità connessi con le finalità sociali dell'attività svolta dall'associazione stessa.

Possono essere svolte all'interno delle strutture e degli impianti manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

Al fine di garantire un uso appropriato della struttura e degli impianti sportivi, il concessionario si obbliga a rispettare il "piano di emergenza per la gestione dell'impianto" allegato al nulla osta di agibilità dell'impianto stesso nonché a rispettare ed attuare il Piano di utilizzo e di conduzione tecnica (allegato n. 1 alla presente Convenzione), presentato in sede di gara. Il concessionario può modificare annualmente il Piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione ed il concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

L'Amministrazione Comunale si riserva, come diritto incondizionato, la possibilità di utilizzare gratuitamente la struttura nell'eventuale caso di necessità per pubblica sicurezza e nell'ipotesi di manifestazioni di pubblico interesse. Si riserva inoltre la possibilità di concedere in uso gratuito per un numero massimo di 3 giornate l'anno, per iniziative compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, dalla stessa promosse o patrocinate e da comunicarsi al concessionario con utile ed adeguato preavviso.

#### **ART. 5 - ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO E DELLE ALTRE SOCIETÀ'**

## **SPORTIVE/ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO.**

La controprestazione a favore del concessionario, di cui alla presente convenzione, consiste nel diritto di utilizzare l'impianto allo scopo di svolgere le attività per le quali il medesimo è preordinato.

Il concessionario assicura a propria cura e spese le seguenti attività:

- a)** apertura, chiusura, custodia e funzionalità dell'impianto;
- b)** disponibilità dell'uso dello stesso per associazioni, società sportive ed altri soggetti terzi che ne facciano richiesta, diversi dal concessionario, sulla base delle tariffe massime di utilizzo stabilite dall'Amministrazione e compatibilmente con le necessità connesse allo sviluppo delle attività del concessionario medesimo;
- c)** manutenzione ordinaria e funzionalità degli stessi, con proprie attrezzature e mezzi, per le attività di allenamento e per le gare ufficiali, secondo il calendario annuale e le previsioni occasionali di utilizzo.
- d)** servizio di pulizia periodica e generale (come da piano di utilizzo e conduzione).

Il concessionario potrà disporre liberamente degli spazi orari e dei giorni non contemplati nel Piano di utilizzo di cui al precedente art. 4.

## **ART. 6 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURA/IMPIANTO SPORTIVO**

Per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Associazioni riconosciute dal Comune il Concessionario applicherà le tariffe e le agevolazioni stabilite dal Comune con apposita deliberazione della Giunta Comunale o proposte dal concessionario ed approvate dal Comune.

Le tariffe potranno essere rivalutate annualmente, in accordo con l'Amministrazione Comunale, che adotterà a tal fine, apposita deliberazione. Sono libere le tariffe da applicare ai privati ed alle associazioni non riconosciute.

Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso degli impianti, il tariffario per l'utenza stabilito o approvato dal Comune, comprensivo delle tariffe da applicare al privato e alle associazioni non riconosciute.

Al Concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni delle varie iniziative, connesse all'uso degli impianti, dalla pubblicità cartellonistica e sonora effettuata all'interno degli impianti oggetto di gestione.

Al Concessionario sono riservati l'uso gratuito degli impianti e l'uso delle attrezzature per le proprie attività a carattere sportivo e per altre manifestazioni, previa - per queste ultime - l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell'IVA.

## **ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO (PIANO DI UTILIZZO E CONDUZIONE TECNICA)**

Il concessionario è tenuto a nominare prontamente un **responsabile per la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto** e a comunicarne tempestivamente il nominativo al Comune.

Detto responsabile deve garantire costantemente il corretto espletamento delle attività contenute nel Piano di utilizzo e conduzione tecnica allegato n. 1 alla presente convenzione.

In caso di violazione degli obblighi contenuti in tale Piano il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'ufficio con addebito di spese al Concessionario, rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale di cui al successivo art. 11, che deve essere reintegrato nei successivi trenta giorni.

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, sarà considerato consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale che, quindi, dovrà essere conservata in buono stato di efficienza e di conservazione così da poterla riconsegnare al concedente, al termine della concessione, nello stato di consegna salvo il normale deperimento d'uso. Permetterà inoltre i controlli da parte degli uffici tecnici e amministrativi comunali.

Sarà cura del Concessionario comunicare al Comune i **nominativi delle persone incaricate della custodia degli impianti con il relativo recapito.**

Tutte le autorizzazioni non previste in convenzione devono preventivamente ottenere il benestare da parte degli uffici comunali che ne fisseranno la modalità, i tempi e quant'altro necessario. Il rapporto tra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27.1.1963 n. 19 sulla tutela giuridica all'avviamento commerciale. Le condizioni e modalità di svolgimento del servizio per il rispettivo lotto sono indicate nell'allegato Capitolato di oneri che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (rif. allegato A), che il Concessionario provvede a sottoscrivere unitamente al presente atto assoggettandosi interamente ad esse.

Tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni di cui sopra, nonché tutte quelle relative alla custodia e alla gestione dell'impianto, tasse comprese e all'organizzazione delle attività sportive, saranno a carico del Concessionario il quale provvederà alla riparazione, rinnovo e sostituzione dell'arredo di proprietà comunale e delle finiture degli immobili e tutte quelle opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Sono a carico del Concessionario le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile.

Il concessionario dovrà porre particolare cura al mantenimento in perfetta efficienza della recinzione ed alla pulizia accurata dei locali, degli spogliatoi, delle aree e dei servizi igienici, dei parcheggi esterni e alla manutenzione dell'impianto di calore secondo le norme in vigore.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica, gas metano, acquedotto e fognatura dell'intero impianto sportivo, oltre alle spese per l'eventuale linea telefonica/dati e la T.I.A. e pertanto dovrà provvedere a propria cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a loro nome i relativi contratti di utenza con gli enti erogatori per tutta la durata della concessione; L'utenza di energia elettrica dell'impianto del Capoluogo, rimane intestata al Comune per pregressi accordi con il GSE e il relativo importo dovrà essere mensilmente rimborsato al Comune dal soggetto gestore, o detratto dal contributo annuale definito al punto successivo.

Sono altresì a carico del Concessionario le spese per l'acquisto, la sostituzione e riparazione

di quanto venisse danneggiato per cattivo uso (dove per cattivo uso si intende un utilizzo degli impianti con negligenza e noncuranza da parte dei concessionari) e per atti vandalici, nonché per tutto quanto occorra per mantenere gli impianti, i servizi annessi e le attrezzature di proprietà comunale in normale stato d'uso. In caso di danni provocati da terzi, persone o altri soggetti utilizzatori, gli oneri per le conseguenti sostituzioni o riparazioni sono ugualmente a carico del Concessionario, salvi i diritti di quest'ultimi di rivalersi sui terzi responsabili del danno per il rimborso delle spese sostenute.

Sono inoltre a carico del Concessionario la manutenzione, nonché la sistemazione degli attrezzi dati in dotazione dall'Amministrazione comunale.

Al Concessionario spetta il pagamento al Comune del canone annuo di cui all'art. 9.

#### **ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE**

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie delle strutture. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni interventi manutentivi, comprensivi di manodopera, attrezzature, materiali e mezzi:

- sfalcio periodico dell'erba nei tappeti erbosi del campo di calcio e nelle aree adiacenti e di pertinenza dell'intero impianto, irrigazione degli stessi, secondo la necessità.
- concimazione di tutte le aree verdi e piccoli lavori di giardinaggio stagionali (potatura, pulizia da foglie e sporcizia, aerazione del tappeto erboso, ecc.);
- trattamenti selettivi antiparassitari, anticrittogamici, concimazioni periodiche, semina/risemina annuale e ogni altra necessità per mantenere perfettamente efficiente il tappeto erboso del campo da gioco;
- risistemazione dei campi da calcio successiva ad ogni partita (rullo, riporti di sabbia, pulizia, compresa la ritracciatura delle linee secondo necessità;
- pulizia dei locali spogliatoi, ripostigli, bagni e docce e tutti gli spazi connessi all'attività sportiva;
- riparazione di recinzioni, finestre, porte e sostituzione di vetri rotti, anche a causa di azioni vandaliche e/o furti;
  
- riparazione e sostituzione di parti accessorie dell'impianto elettrico, dell'acqua, dell'impianto di irrigazione e del gas (ad es. lampade, fari, interruttori, punti presa, valvole, cavi o tubazioni non interrati o non murati, rubinetti, bracci doccia, manicotti, ecc.) soggetti a rottura o deterioramento a causa dell'uso;
- manutenzione ordinaria della centrale termica a servizio degli spogliatoi e delle sue parti, boiler acqua calda, pulizia annuale ed analisi fumi del bruciatore, ed ogni altra manutenzione periodica prevista dalla normativa vigente, comprensiva del servizio di terzo responsabile;
- verniciatura, quando necessario e comunque almeno una volta nell'arco temporale di durata della convenzione, delle parti in ferro come inferriate, cancelli, divisori metallici, ecc.;
- fornitura di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio e riparazioni in genere, dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito;
- pulizia, diserbo (a norma di legge) e prelievo di erbe infestanti nel perimetro immediatamente esterno dell'impianto per tutta l'estensione dell'area di proprietà, ad

esclusione dell'area di parcheggio a sud lato via Zuanon.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionario nel proprio piano di gestione degli interventi di manutenzione.

Per l'ordinaria manutenzione, il Comune concede in comodato d'uso gratuito i mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale presenti negli impianti (trattore rasaerba, traccialinee, ecc.)

Il concessionario ha dichiarato in sede di gara, tra le migliori proposte di impegnarsi ad eseguire i seguenti interventi:

1. ....
2. ....

La manutenzione straordinaria degli impianti è a totale carico del Comune limitatamente agli immobili di proprietà comunale e/o in gestione al Comune da terzi e comprende quanto segue:

- tutti i lavori inerenti ad interventi per rifacimento o ristrutturazione di opere murarie, di intonaco, sia esterne che interne agli spogliatoi, magazzino e servizi;
- interventi per la sostituzione o riparazione di reti fognarie o di scarico, di tubazioni e cavi interrati o inseriti all'interno di pareti o pavimenti;
- acquisto di attrezzature inerenti le attività sportive svolte, escluse le palle da gioco, cerchi, birilli, corde per il salto ecc.: ..., nei limiti delle disponibilità di bilancio all'uopo annualmente assegnate dall'Amministrazione;
- interventi per la sostituzione o rifacimento di infissi, finestre e porte;
- assicurazione dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito.

## **ART. 9 – CONTRIBUTO ANNUO DI GESTIONE**

Il Concedente riconosce al Concessionario un contributo annuo di gestione stabilito in €/annui ....., come da offerta in sede di gara dal concessionario (non superiore ad Euro 33.975,00) volto a concorrere alle spese di gestione. Lo stesso è determinato sulla base dei presunti costi di esercizio a carico del gestore, così come evidenziato nella “**Relazione illustrativa della scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale**”, e precisamente:

- utenze e consumi in genere;
- personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione;
- oneri fiscali ed assicurazioni;
- manutenzione ordinaria degli impianti;

e dei presunti ricavi che il gestore può ottenere con:

- applicazione delle tariffe in uso stabilite dal Concedente o proposte dal concessionario ed approvate dal concedente;
- ricavi derivanti dall'esercizio nell'ambito dell'impianto di attività collaterali;
- ricavi pubblicitari afferenti esclusivamente all'installazione del cartellone pubblicitario per la quota imputabile all'utilizzo dell'impianto.
- ricavi dalla vendita di biglietti per attività agonistica con riferimento alla quota imputabile

all'utilizzo dell'impianto.

Il contributo sarà erogato dal concedente in rate semestrali posticipate, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti, previa stipula della convenzione.

#### **ART. 10 – CANONE ANNUALE**

Il canone annuale dovuto all'Amministrazione è fissato in complessivi € ..... (diconsi .....) oltre all'IVA di legge, come offerto dal concessionario in sede di gara (non inferiore ad Euro 3.000,00).

Il canone dovrà essere versato al Comune in unica rata alla data del 31 gennaio di ciascun anno di durata della convenzione.

Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste; in alternativa il relativo importo sarà detratto dal contributo annuo di gestione di cui al precedente articolo.

#### **ART. 11 – CONSEGNA E RESPONSABILITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO**

Il concedente consegna le strutture con i relativi impianti, arredi e attrezzature per i quali è redatto apposito verbale di consistenza dei beni immobili e mobili di proprietà comunale.

Dopo la consegna dell'impianto il Concessionario potrà sostituire, a propria cura e spese, le attuali serrature degli accessi agli impianti. Nel caso di sostituzione, copia delle chiavi dovrà essere consegnata all'Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici. Di norma, le chiavi non devono essere cedute a terzi; qualora il gestore decida di farlo, resta comunque responsabile diretto nei confronti del Comune.

Il Concessionario potrà acquisire e installare altri arredi e attrezzature (a norma e provviste delle relative marchiature e/o certificazioni) che riterrà necessari allo svolgimento dei suoi compiti, previo nulla osta dell'ufficio tecnico comunale.

Alla scadenza della concessione il Concedente effettuerà un controllo, in contraddittorio con il Concessionario, sullo stato di consistenza dei beni consegnati in gestione e verrà redatto un verbale di restituzione.

Il concessionario è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di San Giorgio delle Pertiche, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario.

Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il Concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo di rimborsare il danno entro il termine stabilito dal Comune o, alternativamente, ripararlo a sua cura e spese.

Il Concessionario stesso pertanto si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, ed eventuali proroghe tecniche, apposite polizze contro i rischi di:

- **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)** con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno; detta polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
  - conduzione di locali, strutture, impianti attrezzature e beni in genere loro consegnati, incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
  - danni a cose in consegna e/o custodia;
  - danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
  - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
  - danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**, solo nel caso in cui il gestore si avvalga di personale subordinato o parasubordinato o comunque di personale regolarmente assicurato all'INAIL, con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro.

La copia delle anzidette polizze dovrà essere depositata presso il Comune entro 15 giorni dall'esecutività del provvedimento di aggiudicazione della concessione.

Il Comune resta esonerato da ogni qualsiasi responsabilità anche per i danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate o consentite al concessionario.

Il Concessionario si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "Datore di lavoro". Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Il Concessionario anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.Lgs n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/1998.

Il Gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20/07/2013 (Decreto Balduzzi).

## **ART. 12 CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ed a copertura dei danni che venissero arrecati alla struttura in conseguenza della gestione, il concessionario ha costituito la garanzia fidejussoria di Euro 5.000,00 (cinquemila), a mezzo di polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_.

Nel caso di inadempienze da parte del concessionario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, nel periodo di durata della convenzione, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il Comune provvede allo svincolo della cauzione.

### **ART. 13 – REVOCA E RECESSO**

La concessione è revocata dal concedente quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dall'ufficio tecnico comunale;
- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della concessione.

La revoca comporta la risoluzione del rapporto concessorio con tutte le conseguenze che ne derivano

Il recesso dalla presente convenzione è consentito ad entrambe le parti con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi;

Il Concedente, per motivi di interesse pubblico, può recedere anche prima del termine suddetto. In particolare costituisce causa di recesso la non ammissione all'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive di associazioni e cittadini indicate dall'Amministrazione comunale ai sensi del precedente art. 3.

### **ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dalla Società e/o Associazione Sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite, con diritto inoltre di ispezionare e richiedere i documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme di cui alla presente convenzione.

In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno comunicate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 15 giorni dalla data di

ricezione, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto comunicato, previsto e offerto in sede di gara, di mancata realizzazione delle migliorie proposte, di mancato rispetto del Piano di utilizzo e conduzione tecnica allegato 1 alla presente convenzione, al concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

L'Amministrazione Comunale ed il concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi sottoscrivendo un apposito verbale.

Semestralmente, entro il mese di marzo e settembre di ciascun anno, il concessionario dovrà presentare al Comune una rendicontazione dettagliata sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

#### **ART. 15 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale le date di svolgimento delle assemblee previste per l'approvazione del rendiconto annuale, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali, nonché le date delle riunioni del direttivo dell'Associazione/Società sportiva in cui si trattino aspetti riguardanti l'impianto sportivo. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di assistere a dette assemblee e riunioni tramite la partecipazione di un proprio delegato.

Il concessionario dovrà provvedere a tutte le necessarie omologazioni in proprio o attraverso le Federazioni o Comitati.

#### **ART. 16 - PUBBLICITÀ**

Ogni forma di pubblicità all'interno della struttura sportiva oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di San Giorgio delle Pertiche.

I proventi della pubblicità cartellonistica, radiofonica o in qualsiasi altra forma effettuata nell'impianto dato in concessione, spetta al Concessionario, fermo restando l'obbligo degli stessi di corrispondere la relativa imposta di pubblicità al Comune o al concessionario del servizio di riscossione, così come previsto dalla Legge. Eventuali manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati solo negli spazi individuati dal Comune ed appositamente predisposti.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine

pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Uffici comunali, in ordine alla durata temporale, alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

#### **ART. 17 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI**

I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

#### **ART. 18- DIVIETI**

E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.

In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub - concessionario e/o concessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.

#### **ART. 19 - MODIFICHE**

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

#### **ART. 20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la Stazione appaltante informa l'Appaltatore che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di San Giorgio delle Pertiche e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabili" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati, e pertanto, il Responsabile del Settore Tecnico, geom. Giuseppe Menato, e il Responsabile del Settore Economico- Finanziario del Comune, dott. Michele Verzotto.

#### **ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Il rapporto scaturente dalla presente convenzione non è soggetto alle norme vigenti in materia di avviamento commerciale.

Le parti si impegnano a definire mediante accordo bonario qualsiasi controversia che possa insorgere a seguito della stipula della presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario che per competenza è il Tribunale di Padova.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi compresa la sua eventuale registrazione, sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione costituisce scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso a mente dell'art. 2 - Parte Seconda - della Tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione,

Il Presidente della Società/Associazione Sportiva

---

per il Comune di San Giorgio delle Pertiche  
Il Responsabile del Settore Tecnico  
- Lavori Pubblici – Manutenzioni - patrimonio

---